

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO ALLA SCHEDULAZIONE DELLE ELABORAZIONI BATCH DI EQUITALIA POLIS S.P.A.

TRA

Equitalia Polis S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Roberto Bracco n. 20, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro 3.422.500,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, P. IVA 07843060638, in persona legale rappresentante *pro-tempore*, Dr. Giuseppe di Cintio, (di seguito, per brevità, anche solo l’“Amministrazione”),

E

-, sede legale in, Via,, capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese di, C.F....., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, alla Via,, in persona del suo legale rappresentante (di seguito, per brevità, anche il “Fornitore di servizi”),

PREMESSO CHE

- l’Amministrazione è Agente della Riscossione per diverse province italiane fra cui anche le province di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno;
- l’Amministrazione effettua attività di riscossione diretta dai contribuenti anche attraverso sportelli distribuiti sul territorio;
- l’Amministrazione - Agente della Riscossione per le province di Napoli, Caserta,

Benevento e Salerno - necessita di un servizio di supporto alla schedulazione delle elaborazioni batch (il “Servizio”);

- l’Amministrazione ha bandito una gara pubblica per la scelta del Fornitore di servizi delle prestazioni oggetto del Contratto pubblicata sulla G.U.R.I. n.....del..... e sulla G.U.U.E. n..... del.....;
- a seguito dello svolgimento della gara, l’impresa/R.T.I. ha presentato la migliore offerta;
- l’Amministrazione ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’impresa/R.T.I. A seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’impresa/R.T.I. è risultata aggiudicataria definitiva dell’appalto;
- il Fornitore di servizi dichiara che quanto risulta dal presente documento e dal capitolato d’appalto (il “Capitolato”) definisce, in modo adeguato e completo, l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione delle stesse,

Tutto quanto premesso tra le Parti

si conviene e stipula

quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto (il “Contratto”) così come il disciplinare di gara (il “Disciplinare”), il Capitolato, l’offerta economica e l’offerta tecnica.

2. L'esecuzione di quanto oggetto del Contratto è regolata dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione ed il Fornitore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile (il "c.c.") e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Articolo 2

Oggetto

1. L'Amministrazione affida al Fornitore di servizi, che accetta, il Servizio, come meglio indicato nel Capitolato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel Contratto.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di servizi, nel periodo d'efficacia del Contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo massimo di cui al successivo articolo 10, alle condizioni, anche di natura economica, stabilite nel Contratto, entro i limiti consentiti dalla normativa applicabile. In particolare, in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto, in caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto, il Fornitore di servizi non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del Contratto correttamente eseguita.
3. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il Servizio dovranno essere tempestivamente comunicate dal Fornitore di servizi.

In caso contrario, l'Amministrazione eseguirà in danno del Fornitore di servizi, a

mezzo di altro operatore economico, le operazioni di cui al precedente punto.

Articolo 3

Durata, erogazione del Servizio e luogo di esecuzione

1. Il Contratto ha durata di mesi 12 (dodici) e produce effetti a decorrere dalla data di stipula del Contratto medesimo. L'Amministrazione si riserva il diritto di esercitare la facoltà di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (il "Codice").
2. Tutte le attività pianificate all'inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del Contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le Parti.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi dell'Amministrazione descritte specificatamente nel Capitolato e/o presso sedi e uffici, appartenenti ad altri Enti ed Amministrazioni, da quest'ultima indicate.
4. Il Fornitore di servizi assicura l'esecuzione delle attività contrattuali, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'offerta tecnica e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia ed in conformità con le richieste dell'Amministrazione.
5. Nel caso in cui il Fornitore di servizi, nello svolgimento delle attività contrattuali, non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'Amministrazione, ove ritenga che il rifiuto integri ipotesi di inadempimento, si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo art. 15.

Articolo 4

Obbligazioni specifiche del Fornitore di servizi

1. Sono a carico del Fornitore di servizi, intendendosi ricompresi nel corrispettivo

di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività contrattuali ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto.

2. Il Fornitore di servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
3. Il Fornitore di servizi si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il Fornitore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Il Fornitore di servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
6. Il Fornitore di servizi si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. A tal fine, il Fornitore di servizi dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di

collaborazione esclusiva, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto; il Fornitore di servizi garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore del Servizio, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

8. Il Fornitore di servizi prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) su richiesta dell'Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del Contratto;
 - b) su richiesta motivata del Fornitore di servizi, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. L'eventuale sostituzione di unità di personale non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali.
9. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione e/o di altri Enti e/o Amministrazioni dalla stessa indicati potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.
10. Il Fornitore di servizi s'impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività

diverse da quelle oggetto del Contratto presso i luoghi di esecuzione dello stesso.

11. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore di servizi, degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
12. Il Fornitore di servizi prende atto che l'Amministrazione, per l'esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati;
13. Il Fornitore di servizi garantisce che il Servizio verrà eseguito con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità;
14. Il Fornitore di servizi s'impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel Contratto e negli allegati, che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del Servizio.

Articolo 5

Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione

1. L'Amministrazione, nell'arco della durata del Contratto, effettuerà l'attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nello stesso, nel Disciplinare e nel Capitolato, nonché di quanto indicato nell'Offerta tecnica.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della Amministrazione o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il Fornitore di servizi si obbliga a fornire alla Amministrazione, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.

3. L'Amministrazione si riserva di verificare presso gli Enti di competenza la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei lavoratori.
4. Nel caso di risultanze negative, l'Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti al Fornitore di servizi.

Articolo 6

Responsabile dell'appalto

1. Il Responsabile dell'appalto è individuato nella persona di, nominato dal Fornitore di servizi quale referente responsabile nei confronti della Amministrazione per l'esecuzione del Contratto; il Responsabile dell'appalto è il responsabile delle attività contrattuali a cui l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione del Contratto.
2. In caso di assenza del Responsabile dell'appalto, il Fornitore di servizi dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato dando immediata comunicazione del nominativo alla Amministrazione.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore di servizi dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore di servizi medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Amministrazione la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto.
2. Il Fornitore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. Il Fornitore di servizi si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore di servizi si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore di servizi anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
6. Nell'ipotesi di inadempimento rispetto anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione, previa comunicazione al Fornitore di servizi delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore di servizi, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore di servizi si sia posto in regola.

Articolo 8

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche

tecnici, relativi all'esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore di servizi assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del Contratto, e di non divulgarli in alcun modo od in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio;
 - b) che l'Amministrazione abbia espressamente autorizzato il Fornitore di servizi a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Fornitore di servizi dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di servizi di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Amministrazione, ciò anche nel caso in cui il Fornitore di servizi dovesse citare i termini essenziali del Contratto per la partecipazione a gare e appalti.

5. I predetti obblighi di riservatezza devono essere rispettati dal Fornitore di servizi anche dopo la cessazione del rapporto con l'Amministrazione.
6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Amministrazione. Il Fornitore di servizi si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (il c.d. "Codice della *privacy*") in materia di riservatezza.

Articolo 9

Sicurezza, responsabilità civile

1. Il Fornitore di servizi prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che, durante la permanenza nei locali della Amministrazione, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Amministrazione.
2. Il Fornitore di servizi è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone o cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del Fornitore di servizi stesso quanto della Amministrazione e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti o collaboratori.
3. Anche a tal fine, il Fornitore di servizi dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della Amministrazione e di terzi, valevole per l'intera

durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore di servizi in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. La predetta polizza anche se non materialmente allegata al Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

4. L'Assicurazione per eventuali rischi in cui il Fornitore di servizi può incorrere, così come per eventuali danni che lo stesso può arrecare a persone o cose nell'espletamento dell'incarico, s'intende a suo carico.

Articolo 10

Corrispettivi

1. Il Fornitore di servizi prende atto che il valore complessivo presunto indicato nel Bando è da intendersi quale importo massimo eventualmente erogabile.
2. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del Contratto è indicato nell'Offerta economica ed è pari ad €,..... (euro/.....).
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore di servizi.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore di servizi dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza ex art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/08, che sono stati dichiarati dal Fornitore di servizi in sede di offerta economica e reputati congrui dalla Amministrazione rispetto al valore

dell'appalto. A tal riguardo si precisa che gli oneri diretti ammontano ad €/..... (euro/.....); il costo relativo allo specifico appalto è pari ad € (euro/00) annui. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione ha valutato i cosiddetti rischi da interferenza, stimando nulli i relativi costi.

6. Il Fornitore di servizi potrà introdurre varianti solo se autorizzate per iscritto dalla Amministrazione.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo verrà effettuato in seguito alla completa e corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto e corrisposto, salvo diverse disposizioni, a seguito di emissione di fattura mensile posticipata.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata e spedita ad Equitalia Polis S.p.A. – Amministrazione e Finanza – U.O. Contabilità - Via Roberto Bracco, 20 80133 NAPOLI - e dovrà essere corredata di uno schema di consuntivazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.
3. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore di servizi, previa verifica, da parte della Amministrazione, che le attività siano state eseguite regolarmente e della trasmissione dei documenti richiesti.
4. Il Fornitore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore di servizi non

potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore di servizi potrà sospendere la prestazione delle attività oggetto del Contratto. Qualora il Fornitore di servizi si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

Articolo 12

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore di servizi tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Amministrazione per legge.
2. Il Fornitore di servizi dichiara che le attività contrattuali di cui trattasi sono prestate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore di servizi è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore di servizi.

Articolo 13

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore di servizi con la stipula del presente atto, il Fornitore di servizi medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro (euro/.....), mediante una polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e con i requisiti indicati dalla legge n. 348/82, n. del .../.../.....

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dal presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore di servizi, e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in ipotesi di inadempimento.
4. La garanzia opera nei confronti della Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. La garanzia sarà svincolata, su richiesta del Fornitore di servizi e previa deduzione di eventuali crediti della Amministrazione verso il Fornitore di servizi medesimo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla Amministrazione al soggetto obbligato.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Amministrazione.

6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 14

Penali

1. Qualora il Fornitore di servizi non esegua, o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al Contratto ed al Capitolato, l'Amministrazione potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando, a titolo di penale, al Fornitore di servizi i costi sostenuti. L'Amministrazione potrà, altresì, rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 13, che dovrà essere reintegrata.
2. Ai fini dell'applicazione delle penali, inoltre, con riferimento agli adempimenti descritti nel Capitolato, si precisa che per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione del Servizio verrà applicata una penale pari al 3% dell'importo complessivo pattuito.
3. Qualora l'arbitraria sospensione delle attività dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha piena facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto.
4. In ogni caso, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, l'Amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore di servizi a qualsiasi titolo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso il Fornitore di servizi dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore di servizi anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore di servizi per il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore di servizi con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore di servizi nel corso della procedura di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, anche secondo quanto stabilito nell'articolo 5;

- d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 13;
- e) negli altri casi di cui agli articoli: 4 (*Obbligazioni specifiche del Fornitore di servizi*), 8 (*Riservatezza*), 11 (*Fatturazione e pagamenti*), 13 (*Cauzione*), 14 (*Penali*), 19 (*Trasparenza*), 22 (*D. Lgs. 231/2001 – responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*).

Articolo 16

Recesso

1. Salvo i casi di cui all'articolo 15, l'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore di servizi con lettera raccomandata a.r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore di servizi dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione.
3. In caso di recesso, alla Amministrazione non fa carico, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c, alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Il Fornitore di servizi rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 17

Recesso per giusta causa

1. L'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti del Fornitore di servizi, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore di servizi con lettera raccomandata a.r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore di servizi;
 - ii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore di servizi siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore di servizi dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione.

4. In caso di recesso della Amministrazione, il Fornitore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 18

Divieto di cessione del Contratto e del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto al Fornitore di servizi di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal Contratto, nonché di conferire procure all'incasso, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore di servizi si obbliga a far sì che l'impresa subentrante produca la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'Amministrazione si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

Articolo 19

Trasparenza

1. Il Fornitore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990 e ss.mm.ii., e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via

esclusiva il Foro di Napoli.

2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 21

Privacy

1. Le Parti si impegnano a non divulgare notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 196/03, Codice della *privacy*).

Articolo 22

D. Lgs. 231/2001 – (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. Il Fornitore di servizi dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 dell'Amministrazione ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.
2. Il Fornitore di servizi s'impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e, comunque, si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre l'Amministrazione al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Amministrazione a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai

sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 23

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Amministrazione non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

Napoli, lì ____ ____.

Equitalia Polis S.p.A.

Il legale rappresentante

Il Fornitore di servizi

Il legale rappresentante

Il/La sottoscritto/a, nella qualità di legale rappresentante della, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:

Articolo 2 (Oggetto), Articolo 4 (Obbligazioni specifiche del Fornitore di servizi), Articolo 5 (Attività di controllo e verifica), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Sicurezza, responsabilità civile), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Cauzione), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Recesso per giusta causa), Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e del credito); Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 23 (Clausola finale).

Napoli, lì ____ ____.

Il Fornitore di servizi

Il legale rappresentante

INDICE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO ALLA SCHEDULAZIONE DELLE ELABORAZIONI BATCH DI.....	1
EQUITALIA POLIS S.P.A.	1
Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici	2
Articolo 2 Oggetto	3
Articolo 3 Durata, erogazione del Servizio e luogo di esecuzione	4
Articolo 4 Obbligazioni specifiche del Fornitore di servizi	4
Articolo 5 Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione	7
Articolo 6 Responsabile dell’appalto	8
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	8
Articolo 8 Riservatezza	9
Articolo 9 Sicurezza, responsabilità civile.....	11
Articolo 10 Corrispettivi.....	12
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti	13
Articolo 12 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	14

Articolo 13 Cauzione.....	14
Articolo 14 Penali.....	16
Articolo 15 Risoluzione	17
Articolo 16 Recesso	18
Articolo 17 Recesso per giusta causa	18
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto e del credito	20
Articolo 19 Trasparenza.....	20
Articolo 20 Foro competente	21
Articolo 21 Privacy	22
Articolo 22 D. Lgs. 231/2001 – (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)	22
Articolo 23 Clausola finale	23